



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2009

Modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione,
in materia di ordinamento giurisdizionale

ONOREVOLI SENATORI. — Sempre più avvertita è l'esigenza di un intervento legislativo che possa modificare la Costituzione ed esaltare il ruolo del giudice: un giudice al di sopra delle parti che in assoluta autonomia assolva alle importanti funzioni che gli sono demandate.

Altrettanto avvertita è la necessità che vi sia un unico Consiglio superiore della magistratura (CSM) che possa sovrintendere e coordinare tutte le realtà giudiziarie sia di natura ordinaria che amministrativa ed in tale prospettiva si pone il presente disegno di legge.

Peraltro, in ragione delle più ampie funzioni che vengono riconosciute al CSM, la componente laica eletta dal Parlamento viene caratterizzata, se possibile, da ulteriore prestigio ipotizzando che ne facciano parte giuristi insigni che hanno occupato ruoli di altissimo profilo nell'ambito dei più autorevoli contesti dottrinari e giudiziari della Nazione.

Le modifiche previste ribadiscono, inoltre, il principio fondamentale cui si ispira tutta la giurisdizione italiana e cioè che i giudici sono autonomi ed indipendenti da ogni altro potere e soggetti soltanto alle leggi repubblicane.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 102 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 2.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ordine dei giudici, ordinari ed amministrativi, è autonomo ed indipendente da ogni altro potere.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica e ne fa parte di diritto il primo Presidente della Corte di cassazione.»;

c) il terzo comma è abrogato;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli altri componenti sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra Presidenti, vice Presidenti e giudici emeriti della Corte costituzionale, Presidenti emeriti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Avvocati generali dello Stato emeriti, professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio».

Art. 3.

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni ed i trasferimenti dei giudici».

Art. 4.

1. All'articolo 106 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le nomine dei giudici hanno luogo per concorso.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

Art. 5.

1. All'articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.»;

c) il quarto comma è abrogato.